

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2000

che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping riguardanti le importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(2000) 3905]

(2000/818/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾ (in appresso definito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1472/2000 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni nella Comunità di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco (FPF) originarie dell'India e della Repubblica di Corea.
- (2) Dopo l'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 2852/2000 del Consiglio ⁽⁴⁾ che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di FPF originarie dell'India e della Repubblica di Corea.
- (3) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie relative al dumping e al conseguente pregiudizio per quanto riguarda le importazioni originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

B. IMPEGNO

- (4) In seguito all'adozione di misure antidumping provvisorie, un produttore esportatore indiano che ha partecipato all'inchiesta ha offerto un impegno, che prevede di vendere i prodotti ai suoi clienti non collegati nella Comunità a un prezzo minimo.
- (5) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dall'azienda indiana, la Reliance Industries Limited, può essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, i rapporti periodici e particolareggiati che l'azienda si è impegnata a fornire alla Commissione consentiranno un controllo effettivo e la struttura dell'a-

zienda è tale da far ritenere alla Commissione che il rischio di elusione dell'impegno sarà limitato.

- (6) Al fine di assicurare l'effettivo rispetto e il controllo dell'impegno, al momento della presentazione all'autorità doganale pertinente della richiesta di immissione in libera pratica a seguito dell'impegno, l'esenzione dal dazio dovrebbe essere subordinata alla presentazione della fattura commerciale contenente le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2852/2000. Tale fattura è necessaria alla dogana per accertare che le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali e che contengano i particolari richiesti. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato alla dogana, viene invece riscossa l'adeguata aliquota del dazio antidumping.
- (7) In caso di sospetta violazione, violazione o revoca di un impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È accettato l'impegno offerto dalla Reliance Industries Limited, di Mumbai, India (codice addizionale TARIC A 212), nel quadro dei procedimenti antidumping relativi alle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco originarie dell'India e della Repubblica di Corea.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2000.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 166 del 6.7.2000, pag. 1.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale.